



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 03.03.2010

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

RU 28967

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

Allegati: 1

e per conoscenza:  
agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali  
SEDE

al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

alla Confindustria  
Viale dell' Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

all' E.N.I.  
P.le Mattei n. 1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera  
Via del Giorgine n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n.6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

all' Associazione nazionale  
società per azioni  
Piazza Venezia n. 11  
ROMA  
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino  
Dipartimento finanze  
SAN MARINO  
(fax 0549/882244)

alla ANAEE  
Via Adolfo Ravà, 106  
00142 ROMA

OGGETTO: Legge 26 febbraio 2010, n. 25, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Sul supplemento ordinario n. 39/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge in oggetto menzionato.

Nel segnalare che sul supplemento suddetto è, altresì, disponibile il testo del citato decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione,

si illustrano di seguito alcune disposizioni di rilievo per l'attività di questa Agenzia.

All'art. 1, comma *23-quinquies*, del decreto in questione sono previste alcune modifiche ai punti 12, 13 e *16-bis* della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, utili ad adeguare il livello nazionale di tassazione proprio di alcuni prodotti, utilizzati come carburanti per motori ed avviati a taluni impieghi particolari, ai livelli minimi di accisa stabiliti dalla direttiva 96/2003/CE, del 27.10.2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

In particolare, atteso che la citata norma comunitaria prevede un incremento del livello minimo di tassazione afferente il gasolio usato come carburante per motori, fino ad € 330,00 per mille litri di prodotto (da € 302,00 per mille litri) la norma in questione dispone la modifica del livello di accisa applicabile al gasolio avviato agli impieghi indicati nei punti 12, 13 e *16-bis* della Tabella A allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504.

Pertanto, **a partire dal 1° marzo 2010**, il gasolio usato come carburante dagli esercenti l'attività di azionamento di autovetture da noleggio da piazza, dagli enti di assistenza e pronto soccorso, per l'azionamento delle autoambulanze per il trasporto degli ammalati e dei feriti e dalle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti, **sarà assoggettato all'aliquota d'accisa di € 330.00 per mille litri di prodotto.**

Tanto si segnala all'attenzione delle Direzioni regionali ed interregionali in indirizzo al fine della corretta tassazione del gasolio fornito alle Forze Armate nazionali nonché della corretta determinazione del credito spettante agli esercenti le attività di cui ai punti 12 e 13 in ragione dei consumi da essi effettuati.

Con l'occasione, con particolare riguardo alla problematica relativa alla determinazione dell'ambito applicativo del beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c) della n. 448/1998, atteso il silenzio del decreto in questione e tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio, si conferma quanto già precisato con l'allegata nota RU 178604, del 31 dicembre u.s. (all. 1).

*Il Direttore centrale*  
Ing. Walter De Santis  
*Firma autografa sostituita a mezzo*  
*stampa ai sensi dell'art. 3, comma*  
*2, del D.Lgs. n. 39/93*



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



*RU178604*

*Rif.:*

*Allegati:*

Roma, 31.12.2009

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali  
SEDE

al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

alla Confindustria  
Viale dell' Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

all' E.N.I.  
P.le Mattei n. 1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera  
Via del Giorgine n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n.6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

all' Associazione nazionale  
società per azioni  
Piazza Venezia n. 11  
ROMA  
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino  
Dipartimento finanze  
SAN MARINO  
(fax 0549/882244)

alla ANAEE  
Via Adolfo Ravà, 106  
00142 ROMA

OGGETTO: Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010.

Si segnalano alcune variazioni efficaci a partire dal 1° gennaio 2010 relative a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise.

A norma dell'art. 21-bis del D. lgs. 26.10.1995, n. 504, a far data dal 1° gennaio 2010 l'aliquota d'accisa afferente le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, destinate ad essere impiegate come carburante, viene elevata ad € 280,50 per mille litri di prodotto (da € 256,70 per mille litri).

A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

*Il Direttore centrale  
Ing. Walter De Santis  
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma  
2, del D.Lgs. n. 39/93*